



CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA SALERNO

ORDINANZA N.78/09

Il Capo del circondario marittimo di Salerno:

- VISTA:** la propria ordinanza n. 46/09 in data 28.04.09 relativa alla disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi delle unità navali nelle zone di sosta e nel porto Masuccio Salernitano;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 06/08 in data 18.01.08 relativa alla disciplina della navigazione nei pressi di impianti sottomarini;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nel porto di Santa Teresa nonché ai pontili ed ai gavitelli posizionati nelle acque antistanti il lungomare Trieste nel comune di Salerno;
- RITENUTO:** di continuare a mantenere un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, favorisca la standardizzazione e lo snellimento delle pratiche nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo;
- VISTA:** le note prot. n°DE/03379 in data 20.04.09 e prot. n.5404 in data 16.06.09 dell'autorità portuale di Salerno in ordine alla destinazione delle aree nel porto Masuccio Salernitano e del porto di Santa Teresa;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nei porti del Masuccio Salernitano e di Santa Teresa nonché l'ormeggio ai pontili e ai gavitelli insistenti nelle acque antistanti il lungomare Trieste nel comune di Salerno nel tratto compreso tra i due citati porti.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative dei porti in parola, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

ARTICOLO 2 – SOSTA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO MASUCCIO SALERNITANO ED IL PORTO DI SANTA TERESA

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali e alle condizioni metereologiche presenti, la sosta e l'ancoraggio nelle acque antistanti i porti in parola sono ammessi con esclusione del canale di atterraggio al porto, come individuato al successivo articolo 3.
2. Tutte le unità navali in sosta devono:
 - comunicare l'arrivo e la partenza nelle zone sopra indicate, alla capitaneria di porto di Salerno via radio VHF/Fm, canali 11/16, o al telefono al numero 089 255000;
 - attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;

- quando ancorate, continuare a garantire l'ascolto radio continuo VHF/FM, canali 11/16, per poter essere contattate in caso di necessità.

ARTICOLO 3 – CANALE DI ATTERRAGGIO NEL PORTO MASUCCIO SALERNITANO E NEL PORTO DI SANTA TERESA

1. Le unità navali in entrata o uscita dal porto devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale verde e il fanale rosso, per una lunghezza di 100 metri verso il largo, come indicata nell'allegato 1 (porto Masuccio) e allegato 2 (porto Santa Teresa) alla presente ordinanza, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte, sorpasso e procedendo con una velocità di sicurezza evitando di generare il moto ondoso.
2. Nel canale di atterraggio sono vietati: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.
3. Le unità navali a vela, sprovviste di motore ausiliario di lunghezza non superiore a metri 5,50, di base nel porto Masuccio Salernitano, possono navigare nel canale di atterraggio nelle ore diurne, a condizione che le stesse siano assistite da una unità a motore, dotata di un dispositivo per le segnalazioni sonore, telefono cellulare o radio VHF/Fm.

ARTICOLO 4 – NAVIGAZIONE E ORMEGGI NEI PORTI DEL MASUCCIO SALERNITANO E DI SANTA TERESA

1. La navigazione nell'ambito portuale del Masuccio Salernitano è consentita alle unità navali dirette alle banchine, pontili con fondali e lunghezze idonee a riceverle, e precisamente:
 - a. molo di sopraflutto:
 - dalla radice per 90 metri, con fondali variabili dai 3 ai 3.5 metri, ormeggio destinato alla sosta di unità da pesca di base nel porto Masuccio Salernitano;
 - per i successivi 100 metri, ormeggio in concessione per imbarcazioni e natanti da diporto;
 - per i successivi 100 metri, con fondali variabili da i 2.2 ai 2.5 metri; ormeggio di fianco per unità addette al traffico passeggeri e, quando libero, per unità navali da diporto e da pesca in transito per brevissime operazioni di imbarco o sbarco;
 - b. banchina di riva:
 - darsenetta, in radice del molo sottoflutto, lato levante, adibita ad alaggio e varo di unità navali;
 - per i successivi 9 metri, con fondale di metri 3, ormeggio destinato alla sosta di unità da pesca di base nel porto Masuccio Salernitano;
 - per i successivi 163 metri, ormeggio in concessione per imbarcazioni e natanti da diporto;
 - per i successivi 20 metri, con fondale di metri 2, ormeggio destinato alla sosta di unità da pesca di base nel porto Masuccio Salernitano.
 - c. molo di sottoflutto:
 - dalla testata, con fondali variabili dai 3 ai 3.5 metri, per una lunghezza di 25 metri ormeggio per unità navali che devono effettuare il rifornimento di carburanti;
 - per i successivi 75 metri, con fondali variabili dai 3 ai 3.5 metri, ormeggio destinato alla sosta di unità da pesca di base nel porto Masuccio Salernitano.
2. La navigazione nell'ambito portuale di Santa Teresa è consentita alle sole unità navali da diporto dirette alle banchine e pontili assentiti in concessione con fondali e lunghezze idonee a riceverle.
3. La navigazione negli ambiti portuali, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi di cui al successivo articolo 5, deve essere condotta come segue:

- in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 11/16 VHF/FM, se l'unità è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
 - manovrare sempre con prudenza.
4. Nei bacini portuali sono vietati: la sosta; la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi, l'ancoraggio nelle zone non previste; la pesca; le attività subacquee e ogni altra attività che generi intralcio, nonché la balneazione.
 5. Le unità navali a vela, sprovviste di motore ausiliario di lunghezza non superiore a metri 5,50, di base nel porto Masuccio Salernitano, possono navigare nel bacino portuale del Masuccio Salernitano nelle ore diurne, a condizione che le stesse siano assistite da una unità a motore, dotata di un dispositivo per le segnalazioni sonore, telefono cellulare o radio VHF/Fm.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI NEI PORTI DEL MASUCCIO SALERNITANO E DI SANTA TERESA

1. Le unità navali da traffico che intendono ormeggiare nel porto Masuccio Salernitano, devono presentare alla capitaneria di porto di Salerno una richiesta come da facsimile in allegato 3, 3bis e 3ter, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'arrivo. La capitaneria di porto, in relazione all'assetto portuale e all'articolazione dei traffici, assegna, ove necessario con criteri prefissati, l'ormeggio entro le ore 19.00 sempre del giorno precedente l'arrivo. Le richieste presentate oltre le ore 18.00 del giorno precedente ma, comunque, prima di 4 ore dall'arrivo vengono valutate di volta in volta dalla stessa capitaneria di porto.
2. Tutte le unità navali da traffico prima di entrare e uscire dal porto del Masuccio Salernitano devono, comunque, richiedere, via radio VHF/Fm canali 11/16 o al telefono/fax numero 089255000, la conferma dell'ormeggio alla capitaneria di porto di Salerno, comunicando il numero di passeggeri trasportati e il porto di provenienza e destinazione.
3. I motopescherecci stanziali nel porto Masuccio Salernitano devono ormeggiare presso le banchine a loro assegnati. Tutti gli altri motopesca che intendono ormeggiare presso la banchina molo di sopraflutto del porto Masuccio Salernitano nel tratto libero per brevi operazioni di imbarco e sbarco devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della capitaneria di porto, anche a mezzo radio VHF/Fm canali 11/16.
4. Le imbarcazioni e i natanti da diporto stanziali nei porti del Masuccio Salernitano e di Santa Teresa devono ormeggiare presso i posti in concessione loro assegnati, mentre quelle in transito possono contattare i responsabili delle strutture in concessione stesse per l'assegnazione del posto barca.
5. Le imbarcazioni e i natanti in transito che intendono ormeggiare presso la banchina molo di sopraflutto del porto Masuccio Salernitano nel tratto libero per brevissime operazioni di imbarco o sbarco, sempreché la stessa banchina non sia impegnata per operazioni commerciali o per altre esigenze, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della capitaneria di porto, anche a mezzo radio VHF/Fm canali 11/16.

ARTICOLO 6 – PRIORITA' NEI MOVIMENTI, NEGLI ACCOSTI E PERMANENZA AGLI ORMEGGI NEL PORTO MASUCCIO SALERNITANO

1. La navigazione all'interno del porto, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - navi passeggeri di linea (ormeggi con giorni e orari programmati con validità stagionale o almeno mensile), in uscita o in entrata;
 - navi passeggeri in uscita o in entrata;
 - motopesca, imbarcazioni e natanti in uscita e in entrata da ormeggi a loro assegnati in forma stabile o in concessione;
 - unità navali in transito, in uscita o in entrata.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.
3. La nave che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEI PORTI DEL MASUCCIO SALERNITANO E DI SANTA TERESA

1. Durante la sosta nei porti le unità navali devono:
 - ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
 - prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori;
 - in caso di avverse condimeteo provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardianaggio qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condimeteo dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
 - rimanere armate; il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dalla capitaneria di porto di Salerno;
 - non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.
2. Durante lo sbarco o l'imbarco di passeggeri nel porto Masuccio Salernitano i comandanti delle unità addette al trasporto passeggeri, oltre a quanto previsto al precedente punto 1., devono:
 - evitare che vi siano persone sulle passerelle, quando ormeggiano nei pressi altre unità navali;
 - mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 11/16 e disporre anche di un sistema di comunicazione alternativo (telefono cellulare);

- verificare e/o predisporre transenne disposte lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco nonché l'eventuale afflusso di persone estranee, accertando la presenza della cartellonistica di security;
- mantenere nei pressi delle transenne e dello scalandrone ovvero scaletta laterale idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'instradamento dei passeggeri; della verifica del titolo di trasporto; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone; dell'accertamento che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
- mantenere nei pressi dello scalandrone ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
- disporre nei pressi dell'unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco passeggeri salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
- prima di disormeggiare accertarsi che i portelloni poppiero e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi; all'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

ARTICOLO 8 – ORMEGGIO AI PONTILI E GAVITELLI POSIZIONATI NELLE ACQUE ANTISTANTI IL LUNGOMARE TRIESTE NEL COMUNE DI SALERNO NEL TRATTO COMPRESO TRA I PORTI DEL MASUCCIO SALERNITANO E DI SANTA TERESA

1. L'ormeggio ai pontili ed ai gavitelli in concessione è ammesso in presenza di condimeteo che consentono l'accosto e secondo le indicazioni previste dai concessionari.
2. Le unità navali dirette ai pontili devono:
 - procedere alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione e senza generare moto ondoso;
 - manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali ovvero delle persone presenti sul pontile;
 - non ormeggiare in modo da intralciare la manovra e la sosta di altre unità.
3. L'unità navale per raggiungere e lasciare il gavitello deve procedere alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione e senza generare moto ondoso, prestando la massima attenzione alle altre unità. L'ormeggio al gavitello è ammesso ad una sola unità, con il divieto, quindi, dell'affiancamento di altra unità navale. Durante la sosta l'unità navale deve essere assicurata con idonei e sufficienti cavi che devono essere rinforzati, ogniqualvolta siano previste avverse condimeteo.
4. Nella zona di mare, delimitata con gavitelli, ove è presente l'impianto tecnologico per lo sviluppo di colonna di acqua ad effetto fontana è vietata la navigazione, la sosta, la pesca anche subacquea e ogni altra attività, compresa la balneazione.

ARTICOLO 9 – RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto Masuccio Salernitano al porto di Santa Teresa nonché ai pontili ed ai gavitelli posizionati nelle acque antistanti il lungomare Trieste nel comune di Salerno e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di guardianaggio, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio.

2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condizioni meteo, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'autorità marittima.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare alla capitaneria di porto di Salerno ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

ARTICOLO 10 – VIOLAZIONI

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n. 46/09 in data 28.04.09 citata nelle premesse ed ogni altro provvedimento in contrasto con la presente disciplina.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it.

Salerno, 16.06.09

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo DE LUCA

(FAC-SIMILE) in bollo
DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO MASUCCIO SALERNITANO

Alla CAPITANERIA DI PORTO
84121 – S A L E R N O -

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
(1) dell'unità navale _____ di bandiera _____ T.S.L _____
iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM.GG./matricole/R.N .D./R.I.D. di _____:

CHIEDE

l'accosto presso la banchina di sopraflutto del porto Masuccio Salernitano per il giorno
_____ dalle ore _____ alle ore _____ per _____(2).

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n°78/09 in data 16.06.09
della capitaneria di porto di Salerno.

Salerno, _____

(firma)

(1) specificare se comandante,armatore,raccomandatario marittimo;
(2) indicare il tipo di operazione.

(FAC-SIMILE) in bollo
DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO MASUCCIO SALERNITANO

Alla CAPITANERIA DI PORTO
84121 – S A L E R N O -

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
(1) dell'unità navale _____ di bandiera italiana T.S.L _____ iscritta al
n° _____ dei RR.NN.MM.GG./matricole di _____ destinata al trasporto
passeggeri per il servizio _____ (2), con
abilitazione alla navigazione _____ ed autorizzata al
trasporto di n° _____ persone nel periodo estivo e n° _____ persone nel periodo
invernale:

CHIEDE

gli accosti presso la banchina di sopraflutto del porto Masuccio Salernitano nel periodo
dal _____ al _____ per effettuare operazioni programmate di
imbarco e sbarco passeggeri:

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n°78/09 in data 16.06.09
della capitaneria di porto di Salerno

ALLEGA

il programma del servizio svolto(3).

Salerno, _____

(firma)

(1) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo;
(2) indicare il tipo di servizio: metrò del mare, intercostiero;
(3) allegare copia del programma.

(FAC-SIMILE) in bollo
DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO MASUCCIO SALERNITANO

Alla CAPITANERIA DI PORTO
84121 – S A L E R N O -

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
(1) dell'unità navale _____ di bandiera italiana T.S.L. _____ iscritta al
n° _____ dei RR.NN.MM.GG./matricole di _____ destinata al
trasporto passeggeri, con abilitazione alla navigazione _____
ed autorizzata al trasporto di n° _____ persone nel periodo estivo e n° _____ persone nel
periodo invernale:

CHIEDE

gli accosti presso la banchina di sopraflutto del porto Masuccio Salernitano nel periodo
dal _____ al _____ per effettuare operazioni occasionali di
imbarco e sbarco passeggeri:

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n°78/09 in data 16.06.09
della capitaneria di porto di Salerno

DICHIARA ALTRESI' (3)

- di fare base nel porto di _____;
- di effettuare il trasporto passeggeri occasionale nell'ambito del circondario marittimo
di Salerno;
- di comunicare, anche via fax, l'effettivo servizio svolto, nei termini indicati all'articolo 5
comma 1 dell'ordinanza n°78/09 del 16.06.09 della c apitaneria di porto di Salerno.

Salerno, _____

(firma)

(1) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo.

